Emilio Venturin
STUDIO DI CONSULENZA
FISCALE•TRIBUTARIA•DEL LAVORO•DIREZIONALE

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Premio di 100 euro ai lavoratori dipendenti

Il decreto "Cura Italia" (decreto legge n. 18/2020) ha previsto, un premio per i lavoratori dipendenti che hanno prestato attività lavorativa fisicamente all'interno dell'azienda, nel mese di marzo 2020. Il premio, secondo il pensiero del legislatore, rappresenta una forma di compenso al disagio di lavorare in azienda in un periodo emergenziale come quello che stiamo vivendo.

I lavoratori dipendenti che hanno prestato attività lavorativa fisicamente all'interno dell'azienda, per beneficiare del premio di 100 euro previsto da decreto Cura Italia, non devono aver ricevuto nel 2019 un reddito da lavoro dipendente superiore ai 40mila euro.

Ai fini del computo della soglia reddituale si devono considerare esclusivamente i redditi da lavoro dipendente assoggettati a tassazione progressiva IRPEF e non anche quelli assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.

A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E del 2020 e con ulteriori chiarimenti con la Risoluzione 8/E del 09 aprile 2020. Il datore di lavoro, per erogare il premio, avrà bisogno di una autodichiarazione da parte del lavoratore che attesti tale requisito.

Scadenza per l'erogazione del premio

La quota di premio, calcolata in base al numero di giorni di lavoro svolti presso la sede aziendale, potrà essere erogata al lavoratore ad iniziare dalle competenze stipendiali del mese di aprile 2020.

Qualora il datore di lavoro non abbia ancora ricevuto, dal lavoratore, l'autodichiarazione attestante il non superamento del massimale di reddito previsto per il 2019 (40 mila euro), potrà far slittare ai mesi successivi il pagamento del bonus.

Infatti, il legislatore permette l'erogazione entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Autodichiarazione

Prima di procedere con l'erogazione del premio di 100,00 euro ai lavoratori dipendenti, previsto dall'articolo 63 del Decreto Cura Italia (decreto legge n. 18/2020), il

datore di lavoro deve aver contezza del fatto che il lavoratore non abbia superato il limite di 40.000,00 euro di reddito nell'anno 2019 e che questi non abbia richiesto ad altri datori di lavoro il premio.

Ciò dovrà avvenire attraverso una autodichiarazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000), che il lavoratore dovrà compilare, sottoscrivere e fornire al datore di lavoro.

Detta dichiarazione dovrebbe essere rilasciata, a scopo precauzionale, anche dai lavoratori che nel corso dell'anno 2019 hanno avuto un rapporto di lavoro a tempo pieno presso lo stesso datore di lavoro che sta per erogare il premio in questione. Ciò al fine di non lasciar dubbi su eventuali ulteriori prestazioni, da lavoro dipendente, che il lavoratore abbia effettuato nell'anno precedente.

Ancora più evidente è la necessità dell'autodichiarazione per i lavoratori assunti nel corso del 2019 e 2020, ovvero per i lavoratori dipendenti a tempo parziale.

Credito d'imposta e F24

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, ha chiarito che il recupero in compensazione orizzontale del premio anticipato al dipendente, dovrà avvenire esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Inoltre, detto recupero non sarà soggetto agli altri limiti o vincoli previsti per l'utilizzo in compensazione dei crediti di imposta.

Al fine di consentire ai sostituti d'imposta di recuperare il premio erogato ai dipendenti, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020, con l'istituzione del seguente codici tributo.

"1699" denominato "Recupero da parte dei sostituti d'imposta del premio erogato ai sensi dell'articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020".

Le regole dettate dall'Agenzia delle Entrate

- il bonus non si applica alle giornate di smart-working, di malattia, di ferie e a tutte le giornate di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni.
- va erogato indipendentemente dal tipo di orario effettuato: full time o part-time
- per i lavoratori cessati nel mese di marzo, si calcoleranno i soli giorni di lavoro
- chi ha lavorato in trasferta, presso clienti, dovrà comunque riceverlo
- nel limite dei 40mila euro deve considerarsi esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.

- non necessariamente il premio deve essere erogato nel mese di aprile 2020. L'importante è erogarlo entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno
- il lavoratore deve autocertificare l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2019.
- Il recupero in compensazione del premio deve avvenire mediante l'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia e non è soggetto agli altri limiti o vincoli previsti per l'utilizzo in compensazione dei crediti di imposta.

Se è intenzione dell'azienda erogare il premio di 100 euro con la retribuzione di aprile, **si chiede la restituzione delle autodichiarazioni con la consegna delle presenze riferite al mese di aprile.**

Cordiali saluti